

composizione collegiale e il tribunale in composizione monocratica. L'incompatibilità tra GIP e GUP prescinde del tutto dalla distinzione degli affari penali tra il giudice monocratico e quello collegiale. Una disposizione come quella dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale vive di vita propria. Che sia così, fu subito ben presente ai senatori, in primo luogo a quelli che sostengono il Governo. Martedì 1° giugno il relatore Guido Calvi osservava che l'articolo 34, comma 2-*bis*, è « una disposizione di fondamentale importanza, che si colloca nella direzione di un rafforzamento della terzietà dell'organo giudicante » e che si sarebbe potuto prendere in considerazione un intervento emendativo che, « muovendosi in tale prospettiva, si dovrebbe fare carico dei correttivi necessari ad evitare ricadute negative sul piano del concreto funzionamento degli uffici giudiziari ». Il presidente Pinto condivideva le perplessità manifestate dal relatore. Il senatore Russo è stato ancora più esplicito ed ha criticato il fatto che non si sia provveduto per tempo a far fronte alle situazioni che si sarebbero determinate con l'entrata in vigore dell'articolo 34, comma 2-*bis*, così concludendo: « Dovrebbe essere possibile individuare una soluzione che faccia salvo il principio di consentire l'immediata applicazione dell'articolo 34, comma 2-*bis*, con alcuni correttivi idonei ad evitare ricadute negative sul piano operativo ». Il 2 giugno veniva approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, un emendamento nel senso auspicato dalla Commissione.

Accadevano, poi, due fatti: un grido di dolore lanciato da Milano, in ispecie dal dottor Castelli, magistrato di magistratura democratica, e le elezioni del 13 giugno. In Assemblea, il 30 giugno, si consumava così quel voltafaccia che non ha fatto onore a coloro che l'hanno compiuto, né al Governo che l'ha condiviso.

Non dimentico il monitoraggio, ma vediamo i numeri: le udienze in corso al 2 giugno non erano 1.600, bensì 538. Se anche ciò avesse avuto un significato, avrebbe voluto dire che a ben 538 citta-

dini si negava il diritto al giudice imparziale. Ma oggi siamo di fronte a nuovi dati. Sono decorsi 47 giorni: quante udienze si sono già concluse, lo sa il ministro?

Un'altra considerazione riguarda il fatto che l'articolo 3-*ter* ha ridotto ulteriormente i casi di incompatibilità. Quante ne sono rimasti? La verità è che il monitoraggio è servito a legittimare *a posteriori* una decisione presa per ragioni che erano e restano inconfessabili. È il momento di concludere e fare un bilancio. Si è cercato di far credere agli italiani che forza Italia vorrebbe questa disposizione per ragioni di bottega; è vero il contrario e i fatti lo dimostrano. Il comma 2-*bis* dell'articolo 34 è legge dello Stato in vigore dal 1998. Il fatto che l'efficacia di una legge sia differita è un evento eccezionalissimo ed ammissibile per un breve periodo, ma sicuramente non per ben due anni. Tutti al Senato, infatti, si trovarono d'accordo nel dire che bisognava dare attuazione al principio che è espressione dell'imparzialità del giudice e quindi del giusto processo. Poi, all'improvviso, si mutò d'accento e di pensiero in odio ad una precisa controparte politica.

Ma la questione è un'altra: è espressione di giustizia una norma che consenta ad alcuni di avere un giudice imparziale e ad altri no?

La risposta la lascio a coloro che in quest'aula, e sono molti, hanno radicato nella propria coscienza il senso della legalità, che non c'è partito, non c'è colore politico, non c'è bandiera che possa soffocare (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che la seduta proseguirà fino alle 14, poi vi sarà una sospensione fino alle 16. Procediamo, quindi, con gli interventi degli onorevoli Leoni e Marotta che hanno a disposizione trenta minuti ciascuno. Se li utilizzeranno tutti, l'intervento dell'onorevole Saraceni avrà luogo alla ripresa, altrimenti gli darò la parola prima della sospensione.

È iscritto a parlare l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la prima volta dopo molti anni di attesa e di polemiche, le riforme in materia di giustizia si stanno finalmente realizzando.

Il Parlamento è investito di un intenso e coerente processo riformatore e noi non dovremmo disperdere questa tensione costruttiva, né ignorare l'enorme mole di lavoro che ancora ci attende.

Per raggiungere questo obiettivo il Governo e la maggioranza si sono dati un metodo, che è stato richiamato stamane dal ministro Diliberto: ricerca concreta ed anche pragmatica delle migliori soluzioni possibili e dialogo con l'opposizione. È esattamente il metodo che abbiamo seguito anche nella vicenda che ci sta facendo discutere e che ci divide in questi giorni.

Vi è una doppia preoccupazione: legiferare secondo principi garantisti e verificare, al tempo stesso, come le nostre decisioni incidano nella concreta realtà di un sistema giustizia ancora in gravi difficoltà. Ciò si chiama etica della responsabilità, della quale non può essere privo chi ha il compito di governare; se essa fosse conosciuta anche da tutta l'opposizione, ne trarrebbe giovamento l'intero paese, ma, come stiamo vedendo in queste ore, la destra italiana non sembra possedere tale dono.

È per senso di responsabilità di fronte al paese che abbiamo tenuto ferma la data del 2 giugno per l'entrata in vigore del giudice unico. Se non avessimo agito così, avremmo dato un pessimo segnale di precarietà, di incertezza e, soprattutto, di sfiducia nella possibilità di riformare il sistema e di mantenere gli impegni presi.

Ma, come deve fare una classe dirigente degna di questo nome, abbiamo riflettuto e cercato di valutare attentamente l'impatto immediato di tale decisione e abbiamo così ritenuto che per la parte penale — e solo per essa — sarebbe stato necessario un rinvio di sei mesi e non solo per ragioni organizzative, ma per una preoccupazione di sostanza. Infatti, la

parte penale non può entrare in vigore senza la rete di garanzie prevista dalla riforma del rito di fronte al giudice monocratico, che, come sappiamo, non ha ancora ultimato l'iter parlamentare e che, peraltro, potrà disciplinare in via definitiva anche il tema dell'incompatibilità che stiamo discutendo oggi. Ci era sembrato che tale preoccupazione fosse condivisa anche dall'opposizione, ma, visto il proposito ostruzionistico, evidentemente così non è.

Fa parte dell'etica della responsabilità, infatti, interrogarsi sulle conseguenze delle proprie azioni. Che cosa accadrebbe se il Polo riuscisse nella sua iniziativa ostruzionistica, se cioè saltasse il decreto-legge che deve essere convertito in legge entro il prossimo venerdì? Il sistema funzionerebbe meglio e i cittadini avrebbero più garanzie? Tutt'altro: non vi sarebbe alcun rinvio ed entrerebbe subito in vigore la parte penale della disciplina sul giudice unico, con enormi disfunzioni organizzative e con il vecchio rito, senza le garanzie che saranno prodotte da quello riformato.

Dov'è finito allora, colleghi della destra, il vostro garantismo, se non vi fate carico neanche di questa preoccupazione? Volete far saltare il decreto e determinare il caos negli uffici giudiziari? Noi non lo consentiremo e denunceremo qui e altrove — ovunque — la vostra irresponsabilità. Tuttavia, non possiamo non chiederci: se siete disposti a tanto, a calpestare esigenze di funzionalità e di garanzia così evidenti, cosa c'è sotto, cosa muove questa spinta distruttiva?

Passiamo ora alla discussione sull'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare. Nessuno al Senato ha imposto alla maggioranza di prevedere nello stesso decreto la partenza immediata di tale incompatibilità. È stata una nostra iniziativa — dei democratici di sinistra e della maggioranza —, firmata da Guido Calvi, autorevole senatore dei democratici di sinistra, che ha teso ad inserire senza ritardo un elemento di garanzia. Né quella del senatore Calvi — voglio dirlo ai

colleghi Saponara e Pecorella — è stata un'iniziativa personalistica ed estemporanea. Non è un mistero, perché ne ha parlato diffusamente la stampa, che quell'emendamento è stato discusso in una riunione con i massimi esponenti della maggioranza che si occupano di giustizia.

Si è trattato, quindi, di una decisione consapevole e condivisa e rispetto alla quale il Governo ha espresso un parere favorevole.

È stato chiesto contestualmente al Governo di compiere un monitoraggio per verificare l'impatto di una tale decisione sui processi già avviati. Rivendico tale richiesta giusta e sacrosanta: una classe dirigente che si disinteressa dell'impatto delle proprie decisioni non è seria, e noi vogliamo continuare ad essere per l'Italia una classe dirigente seria e responsabile. L'esito del monitoraggio è stato chiaro: oltre 1.600 processi sarebbero saltati con tempi ancora più lunghi e la nostra preoccupazione non è stata per i magistrati che avrebbero dovuto studiare da capo tutte le carte (questo fa parte dei loro doveri), bensì per i cittadini — imputati o vittime — ai quali veniva imposto di attendere ancora a lungo prima di ottenere giustizia, di veder riconosciuta la propria innocenza o di poter conoscere la sanzione per la propria colpevolezza.

La giustizia in Italia deve tornare ad occuparsi dei cittadini, di quelli che non vanno sulle prime pagine dei giornali. A voi, colleghi dell'opposizione, sembra interessare solo il destino o il privilegio di alcuni potenti, non i diritti dei più deboli o dei più indifesi, soprattutto quando questi potenti appartengono alla vostra classe politica, o più precisamente, hanno avuto o hanno legami privati con le aziende di cui è proprietario l'onorevole Berlusconi. Secondo voi, infatti, il Parlamento dovrebbe ignorare l'esito di quel monitoraggio e subordinarlo al fatto che l'onorevole Previti — com'è stato scritto sui giornali — vorrebbe cambiare per legge il giudice delle indagini preliminari del processo nel quale è coinvolto con l'accusa di corruzione di magistrati. Bisognerebbe cioè che il Parlamento decidesse di

condizionare un determinato processo ed il suo svolgimento. No, colleghi, su questa pretesa non vi seguiremo; alla prepotenza preferiamo la cultura della legalità ed il principio di una giustizia uguale per tutti. Ecco perché è saggia, giusta e da noi totalmente condivisa la scelta di sospendere l'incompatibilità per le udienze in corso.

La destra però si assume con questo comportamento anche una grave responsabilità politica ed istituzionale: far saltare la possibilità di dialogo per le riforme di cui l'Italia ha bisogno. I fatti dimostrano quanto questo dialogo sia stato cercato dalla maggioranza e quanto si sia speso in questa direzione con generosità dal ministro Diliberto del quale, per tutta risposta, voi chiedete le dimissioni. Colgo l'occasione per confermare al ministro Diliberto la solidarietà, la fiducia e la stima dei democratici di sinistra. Abbiamo cercato questo dialogo ma forse avevamo capito male; credevamo, ad esempio, che a voi interessasse, come a noi, la riforma costituzionale del giusto processo ed è grazie all'iniziativa dell'onorevole Soda e dei democratici di sinistra che in Commissione si è potuta sbloccare una certa *impasse*. Invece, non vi interessa, visto che il vostro ostruzionismo ha provocato, come primo risultato, un ulteriore slittamento dell'esame di quel provvedimento. Pensavamo, ingenuamente, che a voi interessasse davvero — come a noi — il riequilibrio delle parti e la parità tra accusa e difesa, ma poi abbiamo visto che al Senato avete bloccato, per ritardarlo, l'iter della legge sulle indagini difensive, attirandovi addosso anche la ferma critica dell'Unione delle camere penali. A voi non interessa evidentemente il dialogo sulle riforme per il semplice fatto che non vi interessano le riforme ma qualcos'altro di molto meno rilevante per il funzionamento della giustizia. Che cosa sia questo « altro » l'ho detto poco fa.

Prova di tutto questo è che, nonostante le buone notizie provenienti dalla I Commissione sul giusto processo, avete perso la calma, e anche la testa, quando la Camera ha concesso l'autorizzazione al-

l'uso delle intercettazioni di conversazioni con l'onorevole Dell'Utri, stabilendo che non c'era alcuna persecuzione da parte dei magistrati nei suoi confronti e quando avete visto che l'onorevole Previti non sarebbe riuscito a cambiare per legge il suo GIP. Ecco allora il finimondo, l'ostruzionismo, l'abbandono dei lavori della Commissione, lo stop sulle indagini difensive, la sfiducia al ministro Diliberto, l'ulteriore slittamento dell'esame del giusto processo.

Noi della maggioranza siamo stati eletti in Parlamento per fare le riforme ed intendiamo rispettare questo mandato, anzi lo stiamo già facendo. È meglio, è utile ed ha un valore per noi realizzare le riforme della giustizia in un clima di dialogo e di collaborazione tra maggioranza ed opposizione, e ci abbiamo provato per tutti gli ultimi mesi. Quando però l'opposizione mostra il volto dell'ostruzionismo, della difesa di privilegi di chi è già molto privilegiato, quel dialogo diventa impossibile. Non per questo ci fermeremo!

La maggioranza ha non il diritto, ma il dovere di andare avanti con le proprie forze, di impedire che si interrompa il processo riformatore di cui l'Italia e la giustizia hanno un enorme bisogno.

In questi giorni voi farete l'ostruzionismo e la propaganda; noi faremo le riforme e il paese saprà apprezzare questa differenza.

ALFREDO BIONDI. Applausi, pochi!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà. Onorevole Saraceni, l'avverto che prima della sospensione darò la parola anche a lei.

ELIO VITO. Prima sentiamo per trenta minuti l'onorevole Marotta!

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, signor ministro e signor rappresentante del Governo...

MICHELE SAPONARA. Anche Meloni vuole essere salutato.

RAFFAELE MAROTTA. L'onorevole Meloni non rappresenta ancora il Governo. Forse forse, glielo auguriamo, visto e considerato...

ALFREDO BIONDI. Se lo meriterebbe; c'è posto per tutti!

RAFFAELE MAROTTA. Per la verità, prendo la parola in uno stato d'animo di amarezza. Ritengo, infatti, che questo episodio — che poteva essere evitato, nell'interesse della maggioranza — forse segnerà la rottura di quel rapporto di collaborazione che, grazie a Dio, avevamo instaurato in Commissione giustizia con la cosiddetta maggioranza. Non è, però, colpa nostra e, se avrete l'amabilità di seguire quelle poche cose che dirò, ve ne renderete conto.

Parlerò soltanto della famosa norma sull'incompatibilità tra GIP e GUP. Tuttavia, ne parlerò non come se l'incompatibilità fosse da stabilire; infatti, dall'intervento dell'onorevole Parenti, sembrerebbe che tale incompatibilità non sia stata ancora stabilita; no, essa è stata stabilita: in esecuzione della legge delega n. 254 del 1997, il decreto legislativo n. 51 del 1998, con l'articolo 171, ha inserito all'articolo 34 del codice di procedura penale un comma 2-bis. Oramai su questo punto non si discute più: l'incompatibilità è sancita; anzi — voi dite — è un principio sacrosanto; non si deve discutere; è un principio di garanzia e di civiltà. Tuttavia, poi, cadete in contraddizione, quando cominciate a dire che il GUP è un giudice dimezzato, è un passacarte. E no, signori miei! Abbiamo stabilito una incompatibilità tra le funzioni del GIP e quelle del GUP. Su questo non si discute più. La disciplina è la stessa delle incompatibilità.

Cari signori, sapete meglio di me qual è la *ratio* delle incompatibilità: il giudice è sospetto — ecco il punto —, si trova in una situazione per la quale è legittimo dubitare che possa essere imparziale, che possa essere terzo; è questa, dunque, la situazione. Questo è detto dal legislatore con una presunzione della quale dobbiamo tenere conto. Dunque, dovete evi-

tare di cadere in contraddizione; è stata stabilita tale incompatibilità.

Il decreto-legge del quale discutiamo prevedeva lo slittamento dell'operatività di tale incompatibilità. Innanzitutto, mi chiedo che cosa avesse a che fare, con un decreto motivato da altra necessità, tale slittamento. In realtà, non aveva nulla a che vedere. È ovvio: era l'incompatibilità stabilita due anni prima.

Non sono d'accordo, forse, con alcuni miei colleghi, sul famoso giallo della bozza di decreto-legge — che avrebbe dato il ministro — che non conteneva questa previsione di slittamento; parliamoci chiaro: oramai lo slittamento è stato negato ed è inutile che discutiamo ancora.

D'altra parte, quella che poteva essere un'opinione del ministro poteva — e doveva — cedere di fronte all'opinione di altri ministri; il decreto è un atto collegiale e quel che conta è il testo che viene presentato alle Camere per la conversione. Il ministro può avere un'opinione diversa ma, nella riunione del Consiglio dei ministri, tale opinione deve cedere di fronte a quella della maggioranza. In ogni caso, la questione è superata, in quanto è stata sancita l'immediata operatività dell'incompatibilità. È stata sancita anche nell'ultima versione. Il relatore, senatore professor Calvi (e faccio riferimento al professor Calvi perché voglio dimostrare che, in effetti, il voltafaccia l'ha fatto la sinistra, smentendo le opinioni di suoi illustri parlamentari, professori, docenti universitari di diritto e di procedura penale), ha detto, parlando di incompatibilità e contrastando la previsione dello slittamento: « Si tratta » — cito dagli atti del Senato — « di una disposizione di fondamentale importanza, soprattutto per quanto riguarda l'incompatibilità tra la funzione di giudice delle indagini preliminari e quella di giudice per l'udienza preliminare, che si colloca nella direzione di un rafforzamento della terzietà dell'organo giudicante, sviluppando le indicazioni in tal senso contenute in numerose sentenze della Corte costituzionale ». Al riguardo — dice, in sintesi, il collega —, se si dovesse

accedere a questa tesi si dovrebbero trovare dei correttivi per evitare ricadute negative. Benissimo. Non è soltanto il senatore Calvi, poi, a fare queste affermazioni, ma anche il presidente della Commissione, il senatore Pinto, mio conterraneo, illustre avvocato. Quest'ultimo, prendendo la parola ed assumendo un'iniziativa che non si riscontra in tanti altri presidenti di Commissione, che pure devono essere *super partes*, ha affermato di condividere le perplessità del relatore, professor Calvi. Si tratta di due esponenti della maggioranza, non parlo dell'intervento « gladiatorio » del senatore Pera. C'è poi il senatore Senese, due volte collega: e l'onorevole Saraceni sa bene di chi parlo...

LUIGI SARACENI. Io sono passato dall'altra parte, come è noto.

RAFFAELE MAROTTA. Benissimo.

Anche il senatore Senese, come dicevo, ha fatto le stesse affermazioni, in una seduta successiva. Quindi, come vedete, i *big* della sinistra, i giuristi finissimi della sinistra sono di questo parere: la norma deve diventare operativa immediatamente, con i semplici correttivi di cui all'emendamento Calvi. Ma i correttivi non avevano nulla a che vedere con la distinzione tra processi in corso e processi non in corso, per l'amor di Dio, altrimenti Calvi non sarebbe stato professore universitario!

ALFREDO BIONDI. Questo non è detto!

RAFFAELE MAROTTA. I correttivi erano questi: salviamo gli atti finora compiuti (e questo è contenuto nell'emendamento) e disponiamo la sospensione del corso della prescrizione (e questo si poteva tranquillamente fare). I correttivi, ripeto, sono questi.

L'allarme di cui lei ha parlato, signor ministro, era ingiustificato, proprio perché c'erano i correttivi: di che cosa ci si poteva allarmare? Ci si poteva soltanto dolere del fatto che qualche imputato della destra praticamente veniva a bene-

ficiare di questa norma. Di questo soltanto ci si poteva dolere, quindi le cose stanno in modo esattamente contrario a quanto si è affermato: se vi è stata quella reazione allarmata nonostante i correttivi che mettevano al sicuro i processi, è perché si voleva approvare una norma in odio a qualcuno. Se, insisto, l'emendamento Calvi conteneva i correttivi di cui si è parlato — vi pregherei di rispondere su questo punto —, di che cosa vi allarmavate? Il monitoraggio a che cosa è servito, a sapere quanti fossero i processi? A parte il fatto che non so chi lo abbia capito, questo monitoraggio. Io personalmente non ci ho capito niente: si è parlato di 1.600 processi, mentre il collega Saraceni ha accennato a 50; magari ormai saranno 100, non lo so, ma comunque in Commissione l'onorevole Saraceni ha detto che erano appena 50. Tutto questo, comunque, non c'entra. Anche se fossero stati mille sarebbe stata la stessa cosa. Se sono un giudice incompatibile, quindi sospetto, e in condizione di non garantire l'imparzialità, magari senza volerlo, me ne devo andare, egregi signori. Verrà un altro, che magari non si chiamerà Raffaele, ma Nicola; avrà il tempo di studiare gli atti, per questo è prevista la sospensione del corso. Ma come è possibile pensare che un giudice che abbia disposto una misura di custodia cautelare possa non essere pregiudicato e non influenzato? Il sospetto c'è, perché nessuno di noi è disposto a riconoscere di avere torto.

Il processo è un atto di conoscenza: quindi, dobbiamo essere in condizione di recepire come una *tabula rasa* ciò che è scritto nelle carte processuali. Ricordo che Kant diceva che non potremmo conoscere il noumeno perché abbiamo le categorie logiche nelle quali inquadrano l'oggetto e non sappiamo se, inquadrandolo in tali categorie logiche, esso non possa risultarne alterato. Non lo potremo mai sapere, perché siamo presenti a noi stessi una sola volta. « Un pensiero non pensato » diceva la buonanima « non è concepibile »: noi non sapremo mai cosa avremmo fatto se...

PIETRO CAROTTI. La buonanima di Kant!

RAFFAELE MAROTTA. Caro Pietro, di tutto hai parlato fuorché di quello di cui avresti dovuto parlare: noi stiamo parlando dell'incompatibilità che dà diritto all'imputato di ricusare il giudice. Dovete dimostrare per quale motivo io lo posso ricusare e voi no, o viceversa. Questo è il punto, egregi signori, ma voi di questo non avete parlato. Avete affrontato la questione dell'incompatibilità come se fosse ancora da definire. Essa è stata stabilita ed il diritto che ho io non lo hai tu, se si distingue tra processo in corso e non. Questo è il punto, egregio Carotti: tu passi per un giurista, ma, se me lo consenti, ti faccio notare che l'onorevole Saraceni — anch'egli illustre giurista della maggioranza — è del mio stesso avviso (*Commenti del deputato Carotti*). Pertanto, invece di dire a noi queste cose, dille a Saraceni (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)!

L'allarme era dovuto ad interventi esterni. Non sono un politico, io mi trovo qui per puro caso, ma vedere che redigiamo testi di legge sulla base di interventi esterni, come è successo, mi provoca estremo disagio e mi pento di essere venuto qui, abbandonando la Corte suprema di cassazione nella quale mi trovavo molto più a mio agio (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

Così è accaduto, egregio ministro: l'allarme era ingiustificato perché i correttivi c'erano, lo ha detto lei, non io. Che rischio poteva correre il processo? Nessuno. Aveva un giudice imparziale, questo sì, mentre noi forse lo vogliamo parziale o, meglio, della cui imparzialità si possa dubitare perché pregiudicato, influenzato o ha adottato provvedimenti conoscendo il processo.

Il senatore Fassone ha presentato un emendamento che ha fatto decadere quanto proposto dal senatore Calvi. Fassone esamina il problema solo sotto l'aspetto dei valori costituzionali dell'imparzialità e della terzietà del giudice. Egli

dice: «Fa parte del concetto del giusto processo che il giudice sia imparziale ed indipendente. Fa parte del concetto di imparzialità che il giudice, chiamato a definire nel merito la vicenda, non abbia adottato in precedenza un provvedimento incisivo».

L'incompatibilità dunque, a suo avviso, sussiste soltanto se il giudice chiamato a decidere in maniera definitiva la vicenda a lui sottoposta l'abbia conosciuta, per così dire, in forme particolarmente incisive. Questo, sempre a suo giudizio, non ricorre nel caso del GUP, in quanto questi è chiamato a deliberare la correttezza della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Ma non è così e lo sapete meglio di me! Io, infatti, posso anche pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. Anzi, se dovesse andare avanti la proposta dell'onorevole Carotti, potremmo addirittura constatare che il GUP può pronunciare una sentenza di non luogo a procedere quando la prova è insufficiente e tutto lascia prevedere che il quadro probatorio non cambierà.

Ma c'è di più. Io posso dire: non accolgo la richiesta di archiviazione e chiedo al pubblico ministero di formulare il capo di imputazione. È vero o non è vero quanto sto dicendo? In questi provvedimenti, quindi, si può intravedere una decisione di merito. Non so se ho reso l'idea, in ogni caso questo non lo dico io ma Salvatore Senese, mio illustre collega della Corte di cassazione.

Bonito diceva: «Questo è stato il mio maestro!». Se è tale, lo è sempre! Non si può dire che egli sia oggi maestro perché sostiene una cosa e domani non lo sia più perché ne dice un'altra.

PASQUALE GIULIANO. Un pessimo alunno!

RAFFAELE MAROTTA. Io riprendo quanto è stato detto dai vostri più illustri colleghi del Senato! Non parlo dell'intervento «gladiatorio» — tale è stato definito — del senatore Pera.

Come vedete, il presupposto della tesi di Fassone è infondato. Ma ammettiamo

pure che non lo sia. A che punto dobbiamo spingere questa tesi? A non stabilire quella incompatibilità. Ma questa è già stata stabilita! Forse la collega Parenti non lo sa. Che debbo fare? Non lo so! Aggiungo che quella incompatibilità non solo è stata stabilita ma ne è stata sancita anche l'immediata operatività.

Dunque, anche se si vuole seguire l'impostazione del senatore Fassone, alla fine questa si scioglie, per così dire, come neve al sole. Ma Fassone, che è un insigne giurista, lo capisce ed allora prende in considerazione la cosiddetta norma transitoria a cui aveva fatto cenno il senatore Calvi, il quale sostiene che non si può fare diversamente perché c'è il valore, considerato di rilevanza costituzionale, della tutela del giudice naturale. Tale valore — guardate dove si arriva! — si esprime con i principi della *perpetuatio iurisdictionis* e della *perpetuatio competentiae*. A tale riguardo, Fassone dice che, se un giudice ha questa competenza e questa giurisdizione, una legge successiva non gliela può togliere. Si sbaglia! Il giudice «incompetente», infatti, non è un giudice, per così dire, privo di giurisdizione, come può avvenire, ad esempio, nel caso in cui una norma successiva gli tolga la competenza per materia o per valore, che prima aveva! Il fatto è che io sono un giudice «incompatibile», diciamo pure «sospetto» e, se è così, me ne debbo andare. Come è possibile dunque paragonare questa situazione con quella concernente il giudice naturale? Ebbene, sono queste le argomentazioni che il senatore Fassone, illustre giurista, ha portato a sostegno della sua tesi.

Ma c'è di più. Il senatore Fassone, che è un insigne giurista, si accorge della debolezza delle sue argomentazioni, ripiega su un'altra considerazione e precisa: «Non mi spingo a dire che una legge successiva sarebbe incostituzionale, dico che sarebbe inopportuna».

Allora, si è partiti dal valore costituzionale della tutela del giudice naturale e non c'entra nulla: egli stesso si fa sciogliere la neve nelle tasche o nelle mani.

Quali sono, dunque, gli argomenti a favore della tesi che voi sostenete a spada tratta? Non so perché abbiate assunto questo atteggiamento; volete per forza perdere consensi! Non capisco come facciate a difendere questa tesi, anzi mi meraviglio che in tre giorni nessuno vi abbia consigliato di rivedere il tutto, di far capire a Fassone, perché gli altri lo avevano ben capito, forse Bertone non lo aveva capito bene...

ALFREDO BIONDI. Non è la prima volta, il contrario sarebbe un avvenimento!

RAFFAELE MAROTTA. Egregi signori, debbo parlare in questi termini. Mi trovo a disagio perché non sono un politico, mi trovo qui per puro caso e mi pento di esserci venuto se si debbono varare leggi in odio a qualcuno. L'imputato ha tutti i diritti di difesa: no, c'è Previti! Ebbene, fino a prova contraria, assolveremmo Previti se lo facessimo giudicare secondo la nuova disciplina? Lo faremmo solo giudicare da un giudice al di sopra di ogni sospetto e ciò sarebbe meglio per lui e per noi!

Egregi signori, il senatore Novi durante una discussione in Senato ha evidenziato al Presidente un fatto nuovo relativo ad un'agitazione. Il Presidente gli ha risposto dicendo che il Senato in quel momento era calmo e non agitato. Novi ha ribattuto che l'agitazione era fuori e che tutto l'ordine forense e le camere civili e penali erano in ebollizione. Il Presidente ha giustamente risposto che queste cose non riguardavano il Senato che ha il compito di fare le leggi. Si tratta, pertanto, di interferenze e di influenze esterne. Altrimenti non si sarebbe potuta cambiare la testa a Calvi o a Michele Pinto o a Senese.

LUIGI SARACENI. Non l'ha cambiata!

RAFFAELE MAROTTA. Lo so, sostanzialmente non l'ha cambiata. Intanto l'emendamento Fassone è stato approvato; in esso si sostiene che l'incompatibilità non si applica per i processi in corso.

Scusatemi, quale più patente violazione di un principio costituzionale! Mi permetto di dire al collega Pecorella e al collega Saponara che non sono violati tanto i principi costituzionali dell'imparzialità o della terzietà del giudice, quanto il principio dell'uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. È o non è un principio e un valore costituzionale quello dell'uguaglianza (*Commenti del deputato Saraceni*)? E no! Questa è la mia opinione: se sono imputato di un delitto ancora più grave, ma non è stata fissata l'udienza preliminare, posso ricusare il giudice perché l'udienza non è in corso. Chi, invece, è imputato di un reato minore, poiché è in corso l'udienza preliminare, non può ricusare il giudice. Questo è un diritto che la cosiddetta incompatibilità attribuisce all'imputato, ma in alcuni casi si può ricusare il giudice, in altri no! E lo si può fare per un fatto indipendente dalla volontà del soggetto: l'udienza preliminare, infatti, non dipende da lui, la data del suo svolgimento è un fatto accidentale e del tutto occasionale. Vi è una logica in tutto ciò? No, non vi è alcuna giustificazione a questa discriminazione! Ripeto che l'incompatibilità non danneggerebbe le vostre posizioni. Bisogna riconoscere che la legge è in odio a qualcuno e che non c'è nulla da fare, è così. Ma noi della destra, noi « appestati » e non so come altro ci vogliate chiamare, quando si approvò la legge fotografia Sofri, fummo i primi ad appoggiarla e a votarla: l'approvammo subito. Siete degli appestati, degli arrabbiati: non so cosa dite. Non è vero proprio niente ed ecco perché sono amareggiato; lo sono perché abbiamo dato prova di collaborazione e voi tutti ce ne avete dato atto. Abbiamo approvato provvedimenti insieme, ma forse ci fate pentire di avere collaborato con voi fino ad oggi. Questa è la verità.

Il dato più grave è poi l'articolo 3-ter, che è una norma proprio sbagliata: ho sentito un deputato della maggioranza dire appunto questo. Perché è ancora più grave? Come ho detto, il fondamento della incompatibilità è l'esigenza di avere un giudice che non si trovi in condizioni

che facciano dubitare della sua imparzialità o terzietà. Benissimo, ma quali sono questi casi? Sono stati indicati tassativamente: *inclusio unius est exclusio alterius*, professor Meloni. Questo vale però sul presupposto che non sussistano altri casi di incompatibilità, mentre ve ne sono molti altri. Faccio qualche esempio: articolo 312, applicazione di misure di sicurezza. Io debbo esprimere un giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di commissione del fatto. È vero questo? Domando a qualcuno.

Abbiamo l'articolo 391, convalida di arresto e fermo. Vi sono gravi indizi? Io giudice, GIP, devo esprimere questo giudizio (*Commenti del deputato Saraceni*).

ALFREDO BIONDI. Non lo chiedere a lui!

RAFFAELE MAROTTA. Voglio saperlo. Si deve rispondere.

Ebbene, questa norma sarà modificata. Può però il Parlamento correggere domani gli errori che commette oggi (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)?

Articolo 70: accertamento sulla capacità dell'imputato. Parliamoci chiaro: non possiamo decidere se sia pazzo o meno un imputato che passeggia per la piazza, ma colui per il quale il capo di imputazione abbia qualche fondamento. Che facciamo, altrimenti, una perizia in danno di una persona che passeggia o che beve un bicchiere di acqua o di vino? Quindi, c'è un giudizio presupposto.

I casi sono tanti e quindi la norma in questione — non so chi lo sostenesse — è più grave: è veramente sbagliata. In questo caso non vi sono valutazioni tecniche o di opportunità politica. A mio avviso, è una norma proprio sbagliata, perché abbiamo casi di incompatibilità in cui il giudice può aver espresso un giudizio, può cioè trovarsi nelle stesse condizioni nelle quali versa colui il quale abbia disposto, ad esempio, una misura di custodia cautelare. Non so se ho reso l'idea.

Dunque, dobbiamo predisporre subito — non so chi lo farà — una proposta di legge che preveda una correzione, ignoro

come. Infatti, la presunzione di esaurire tutti i casi di incompatibilità è quasi assurda. Noi, allora, dovremmo abolire la norma in questione e fissare principi secondo cui, ad esempio, si fa riferimento al giudice che abbia adottato provvedimenti implicanti... eccetera. Dovremmo adottare una formulazione di questo tipo. Sarebbe stato molto meglio seguire il consiglio di Senese, illustre magistrato, il quale disse: « Rimettiamoci alla giurisprudenza; saprà dire il giudice se rifiutare la proroga di un termine sia o meno un atto che implica un giudizio ». Forse sarebbe stato meglio seguire questa indicazione. Io, comunque, esprimo solo delle considerazioni.

Presidente, quanto tempo mi resta?

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Marotta; ha ancora un minuto.

ELIO VITO. Presidente, un po' di tolleranza!

RAFFAELE MAROTTA. Concludo, Presidente, ripetendo quanto dicevo: noi dobbiamo dare prova di essere legislatori non dei casi concreti e di non subire l'influenza di interventi esterni. Calvi ha detto: « Non sarà questo o quel processo a condizionare la mia opinione ». Dobbiamo riaffermare tutti la stessa idea, altrimenti il disagio sarà enorme. Per questo ho detto di essere mortificato nel trovarmi costretto ad abbandonare la seduta. Scusatemi, potevamo risolverlo il caso, non ci voleva molto. Non avremmo avvantaggiato nessuno — è questo il punto — perché è interesse di tutti i cittadini che in ordine al giudice non si possa dire nulla; soltanto il Padreterno può giudicare, tenetelo bene a mente. Il giudice deve essere il più scevro da qualsiasi influenza, deve essere una *tabula rasa* sulla quale le carte — e solo quelle — devono scrivere qualcosa. Cerchiamo, allora, di agire in questo modo; in verità, non mi pare che l'attuale vicenda dimostri questa intenzione.

Per tali ragioni, mi permetto di esprimere tutto il mio disagio e — lo ripeto —

di giustificarmi se ho abbandonato la seduta e se ne abbandonerò altre; la verità è che questa vicenda è quasi intollerabile (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, non mi pare vi sia un contesto che favorisca l'ottimismo, ma vorrei provare a verificare se siamo ancora in tempo a trovare una via d'uscita.

ALFREDO BIONDI. Bravo!

LUIGI SARACENI. Credo veramente che, per questa vicenda, non valga la pena paralizzare un percorso riformatore...

RAFFAELE MAROTTA. Sono d'accordo con te!

LUIGI SARACENI. ...di questo si tratta, sul quale finora ci siamo confrontati in maniera accettabile. Penso che per tentare ancora di trovare una via d'uscita bisognerebbe sgomberare il campo da quello che il più volte citato Senese — nominammo ancora una volta — ha felicemente definito « l'affare sensibile », che proietta le sue suggestioni su tale vicenda.

È stato detto — e non mi scandalizza affatto — che spesso il legislatore legifera sotto l'effetto dei fatti concreti: *ex facto oritur ius*. In questo caso, però, il termine *ius* lo vorrei adottare nel senso di cultura giuridica, perché prendo atto del fatto che questo dibattito avrà comunque un risultato positivo; infatti, mi è parso di cogliere la maturazione, da parte dell'opposizione, della consapevolezza dell'importanza della dissociazione fra la figura del GIP e quella del GUP, che era alla base della proposta di legge del quale era relatore il collega Carotti e che voi avete profondamente osteggiato, forse con l'eccezione dell'onorevole Marotta. Quel tipo di impostazione è il sintomo inequivocabile del fatto che nella maggioranza esiste una cultura della

garanzia rappresentata dalla dissociazione tra il GIP e il GUP, impostazione — lo ripeto — contenuta nel provvedimento Carotti e nel disegno di legge abbinato. Il senso della proposta del collega Carotti è il seguente: siamo così convinti che sia necessario accentuare la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza del giudice dell'udienza preliminare, che ne proponiamo lo spostamento del baricentro dalla fase dell'indagine a quella del dibattimento; se deve fare da cerniera, che cerniera sia, ma che abbia anche la cultura della terzietà e dell'imparzialità.

Vi siete battuti come leoni contro questa impostazione ed ora i nodi vengono al pettine. Se aveste collaborato, vi sarebbero stati due effetti: in primo luogo, avremmo sgomberato il campo da tale problema perché, se un giudice dovesse delibare l'accusa per decidere l'eventuale rinvio a giudizio, sarebbe un giudice incompatibile per ragioni funzionali, ossia sul piano ordinamentale non sarebbe un GIP, e il problema lo avremmo risolto alla radice; inoltre, probabilmente, la proposta di legge che prende il nome dal collega Carotti potrebbe già essere legge, se, appunto, non la aveste osteggiata. Voglio cogliere l'aspetto positivo della vostra tormentata riflessione su questo argomento: finalmente avete compreso la portata di garanzia di quella proposta.

PASQUALE GIULIANO. Il 171 lo abbiamo approvato noi nel 1997!

LUIGI SARACENI. Che cosa c'entra (*Commenti del deputato Giuliano*)?

Perché avete la testa puntata ossessivamente soltanto su un segmento e su un « affare »? La tua osservazione non ha nulla a che vedere con quello che dico, collega Giuliano. Io sostengo che il problema lo avremmo risolto globalmente ed a livelli di garanzia, oltre che di efficienza, molto più elevati se fosse stata approvata quella proposta. Non lo avete voluto ed ora siamo qua! Chi sosteneva con grande convinzione quella proposta continua ad essere convinto che, sia pure in quella forma limitata — in cui, anche per la

vostra opposizione, si trova lo stato della legislazione —, quella incompatibilità sia sacrosanta. Come ci ha detto la Corte costituzionale, con una sua parola autorevole, non è di rilievo costituzionale; tuttavia, siamo convinti che abbia una grande importanza!

Sottolineo che sarebbe stato risolto anche il problema, sul quale giustamente il collega Marotta si è intrattenuto, della limitatezza della norma a regime del 3-ter (*Commenti del deputato Marotta*). Sono d'accordissimo che non è coerente prevedere l'incompatibilità per la emissione della misura cautelare e non per la misura di sicurezza. Siamo d'accordo! Quello era un tentativo di risolvere la questione dell'«affare sensibile» che si poneva; era un tentativo e, in quanto tale, ha risentito della contingenza dell'occasione. Sottolineo però che anche quel problema sarebbe stato risolto.

Vorrei ora fare un'altra osservazione. Ci stiamo giustamente battendo per avere un momento di passaggio dalla fase delle indagini alla fase del dibattimento da affidare ad un giudice quanto più possibile imparziale, indipendente e terzo. Annettiamo quindi una grandissima importanza a questo momento di filtro per l'impianto garantista dell'intero modello processuale. Ebbene, voi vi siete battuti affinché tale filtro fosse ridotto a casi limitati! Nella proposta Carotti la citazione diretta non era prevista affatto. Voi non l'avete voluta! Preciso che citazione diretta significa saltare il momento dell'udienza preliminare; noi, addirittura, la volevamo chiamare predibattimentale, proprio per accentuarne i connotati di garanzia e di terzietà. Allo stesso modo, non avete voluto estenderla a tutto il procedimento, all'intero modello, a tutti i casi. Avete voluto che invece ne fossero esclusi non solo i reati con una pena fino a quattro anni (quelli che erano di competenza del pretore), ma anche una serie nominata, tassativa ed indicata degli stessi per cui la garanzia per la quale ci stiamo battendo per accentuare la terzietà e l'indipendenza riguarderà un numero limitatissimo di casi.

Spero che, dopo questa riflessione, abbiate maturato una posizione diversa. Dico questo perché siamo ancora in tempo a «ripescarla» al Senato e a predisporre veramente un modello processuale nel quale questo momento di filtro sia effettivamente ispirato ai principi di terzietà, indipendenza e garanzia, oltre a rappresentare una buona base di impostazione di un dibattito ordinato. Dico questo perché dopo dovremo garantire lo svolgimento dei processi (so che Marotta è d'accordo). Quello proposto era quindi il modo migliore di conciliare efficienza e garanzia. Tuttavia, non l'avete voluta!

Entrando nel merito, vorrei dire che sono d'accordo sul fatto che vi siano delle responsabilità dell'ordine giudiziario. Non è vero, infatti, che gli uffici giudiziari fossero obbligati a tenere associati il GIP al GUP fino al 2 giugno. Non è affatto vero perché il 2 giugno doveva entrare in vigore questa incompatibilità e, siccome il 7-ter contiene le parole «ove possibile», mi chiedo che cosa vi fosse di più chiaro che la prevedibile entrata in vigore di una incompatibilità non avrebbe reso possibile tenere associati il GIP al GUP. D'altra parte, vi sono stati degli uffici giudiziari più solerti che lo hanno fatto: li vogliamo processare o mettere sotto procedimento disciplinare perché hanno violato la legge?

Poiché l'articolo 171 del decreto del 1951 modificava il 7-ter (mi correggo, non è il 171, ma l'articolo 6), attualmente si registra una contraddizione che l'illustre collega Fassone al Senato ha liquidato dicendo che vi era stato un disguido. Ma c'è una contraddizione perché con l'articolo 6 del decreto n. 51 è stabilita la dissociazione tra GIP e GUP. Essa è norma dell'ordinamento giudiziario vigente di cui non è stata rinviata l'efficacia. Quindi, siamo in presenza di una contraddizione fra la norma dell'ordinamento giudiziario e lo slittamento della norma sull'incompatibilità.

RAFFAELE MAROTTA. È un altro errore!

LUIGI SARACENI. Su questo sono d'accordo. Sono altrettanto d'accordo, e non c'entra niente la *perpetuatio iurisdictionis* perché è nella natura stessa della incompatibilità che debba entrare immediatamente in vigore perché non si può dire di un giudice che viene definito, sia pure nell'ambito di scelte discrezionali del legislatore, non di rilevanza costituzionale...

RAFFAELE MAROTTA. Incompatibile.

LUIGI SARACENI. ...che venga definito incompatibile. Onorevole Marotta, non mi faccia l'eco, altrimenti non riesco a parlare.

Mi pare che vi sia una contraddizione con il dire « tu sei il giudice incompatibile, però, intanto... » perché inevitabilmente vi è una presunzione di pregiudizio; sono peraltro d'accordo con il collega Carotti sul fatto che è una presunzione di pericolo astratto, perché non si tratta del giudice corrotto. Se si trattasse del giudice corrotto, non sarebbe assolutamente ammissibile. Non è il giudice corrotto, il giudice « pregiudicato » è una cosa diversa, non è ignobile come il giudice corrotto. Il giudice corrotto è un'altra cosa.

RAFFAELE MAROTTA. Assolutamente.

LUIGI SARACENI. Per carità! Diciamo, però. Non è una incompatibilità che nasce da una cointeressenza del giudice nel processo, perché questo sarebbe certamente intollerabile. C'è una presunzione di pregiudizio che giustifica, ed io sono d'accordo.

Forse non va neanche tanto drammatizzato, è una incompatibilità giusta e sacrosanta, a mio avviso, per la natura stessa della incompatibilità dovrebbe entrare in vigore immediatamente. Però non dobbiamo neanche farne un dramma! Infatti, innanzitutto, ce la siamo « tenuta » senza strillare tanto per due anni (anche voi non è che avete sollevato tante questioni fino ad ora); non è questione di rilevanza costituzionale perché lo ha detto diverse volte la Corte costituzionale. D'al-

tra parte, voi stessi ritenete che il giudice dell'udienza preliminare è bene che resti molto vicino alle indagini e si carichi delle esigenze delle indagini. Direi che si tratta di una incompatibilità che segna un elevato grado di garanzia per il processo, ma che non si tratta di una di quelle norme senza le quali un processo non è garantito e civile. È opportuna, ma non è catastrofico se non c'è!

Se questo è, fermi restando i principi sui quali concordo, qual è l'unica ragione che realmente potrebbe giustificare uno strappo al principio? Tanti anni fa Bobbio ci ammonì che, così come non sono auspicabili le prassi senza i principi, porta anche a conseguenze distorte una applicazione fanatica dei principi che non tenga conto dei dati reali. Le prassi hanno la loro importanza.

Per quanto riguarda le ragioni pratiche, l'unica che potrebbe giustificare uno strappo a questo principio che ha le dimensioni che ho detto, a mio avviso, potrebbe essere costituita dal fatto che una serie di processi andasse in malora. Di fronte ad una situazione del genere (so che l'onorevole Marotta la pensa allo stesso modo), se fosse vero che una serie di processi andasse in malora, allora lo strappo al principio sarebbe consentito. Il punto è dunque questo: andava veramente in malora una massa di processi? A questa domanda si deve dare risposta per una soluzione corretta in termini istituzionali. Io dico che non è così! Non è così, anzitutto, perché non è vero che si azzeravano i processi, ma si conservavano gli effetti. Del resto questo è stato già fatto con il famoso decreto salva-processi, in particolare con l'articolo 1, quando, preso atto di una serie di incompatibilità che entravano in vigore, in presenza di sentenze della Corte costituzionale, si è detto che venivano immediatamente applicate, salvo gli effetti. Si tratta peraltro di un modo già previsto nel codice la possibilità di salvare gli effetti *per rescriptum iudicis*. Non è successo nessun cataclisma. Abbiamo già sperimentato, nel 1996, l'immediata entrata in vigore di incompatibilità, senza che sia successo alcun cataclisma.

Dico di più: il famoso monitoraggio, che il ministro ha fatto bene ad effettuare, riferito alla data del 2 giugno ed allo stato degli emendamenti in quel momento, era del tutto veritiero; effettivamente, allora, sarebbero stati coinvolti 1.600 processi...

RAFFAELE MAROTTA. Non azzerati!

LUIGI SARACENI. ...che però non si azzeravano; erano 1.600 processi, ma non è onesto continuare a dire che sono 1.600 processi: non è più vero, perché, per esempio, sono state escluse dalla questione le udienze preliminari fissate ma non in corso (a parte il fatto che bisognerebbe definire cosa significhi « in corso », ma è un altro discorso).

Il vero problema riguarda i procedimenti complessi; sicuramente, infatti, tante udienze preliminari sono in corso perché si è ammalato il giudice o l'avvocato ha chiesto un rinvio, quindi per una ragione puramente accidentale: per esse, mi pare non vi sia il rischio di scompiglio e disordine nell'organizzazione. Avevo personalmente parlato di 50 processi, ma era soltanto un numero a caso (possono essere 100, o un altro numero): ciò che intendevo ed intendo dire è che si può davvero porre un problema soltanto per i procedimenti particolarmente complessi, che comportano lo studio gravoso di tanti faldoni, per i quali si rischia effettivamente un piccolo disordine. Secondo me, però, è un prezzo che si può pagare per la salvaguardia del principio: questo è il mio punto di vista.

Signor Presidente, devo concludere. Se questa è la verità in termini istituzionali rispetto alla questione che affrontiamo, mi pongo la domanda: vale veramente la pena, per questa ragione dignitosa rappresentata dall'intenzione di salvaguardare l'efficienza, che non ha bisogno di essere travestita da grande principio per essere giustificata, di sacrificare un principio? Vi è una ragione pratica, che è rappresentata dai procedimenti complessi, ma perché alla reale complessità di alcune decine di processi dobbiamo sacrificare il principio per tutti gli altri procedimenti

che complessi non sono? Credo allora che dobbiamo chiederci se sia possibile trovare una via d'uscita: prevediamo eventualmente un'ulteriore riduzione dell'area di applicabilità dell'incompatibilità. Un indice che fa presumere ragionevolmente la complessità del processo è in genere rappresentato dalla sua durata: se un'udienza preliminare dura mesi, presumibilmente si tratta di un processo molto complesso; se invece dura poco tempo, il procedimento probabilmente complesso non è.

Valutiamo allora se sia possibile trovare una via d'uscita riducendo ulteriormente l'area dell'applicabilità. Personalmente, mi auguro vivamente che una via d'uscita si trovi, perché ho sempre detto con chiarezza come la penso sul piano dei principi; ho sempre detto, però, anche un'altra cosa: che a mio avviso il primo valore in gioco in questa vicenda è la conversione del decreto-legge, senza la quale non solo vi sarebbe un grande disordine (che ad una cultura garantista un po' esasperata potrebbe anche non importare molto), ma soprattutto enterebbe in vigore da domani un modello processuale molto, molto meno garantista di quello che avremmo se il decreto fosse convertito, nonostante la stortura — dico io — della norma transitoria.

Allora, coerentemente, come ho detto sin dal primo momento anche nel mio gruppo, se si arriva al punto che il decreto deve essere convertito per forza, perché non vi è tempo, voterò anche la norma transitoria, purtroppo, mio malgrado, pur non condividendola; forse, però, siamo ancora in tempo per trovare una soluzione, che credo sarebbe un bene per tutti: non solo per il progredire del percorso delle riforme, ma anche per la nostra immagine di fronte al paese. Sarebbe molto importante anche per l'immagine che diamo al paese che non vuole che il Parlamento si faccia condizionare da una parte o dall'altra per quanto riguarda la legislazione, a causa degli interessi in gioco e non in ragione del fatto concreto. L'immaginazione popolare, tra l'altro, non conosce nel dettaglio i

meccanismi del nostro operare e pensa chissà cosa vi sia dietro. Sventiamo questa immagine che ci nuoce e cerchiamo di trovare una soluzione che, se ancora possibile, sarebbe auspicabile (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-verdi-l'Ulivo, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

Proposta di trasferimento in sede legislativa di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, dei quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

S. 3187. — « Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale » (*approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (5402) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*);

alla II Commissione permanente (Giustizia):

GASPARRI: « Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario » (5385);

FOLENA ed altri: « Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole di trattamento penitenziario » (5773) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato e ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge n. 5385*).

Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 14,05, è ripresa alle 16.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il debutto del giudice unico di primo grado — una riforma che non abbiamo esitato a definire « nana », minimale, ben diversa rispetto a quella epocale vagheggiata dalla sinistra — rischia, per colpa della maggioranza, di spaccare il paese in due, di far cessare qualsiasi rapporto collaborativo fra maggioranza e opposizione, di mantenere quel gelo fra i due poli e, soprattutto, di far nascere ancora una volta in questa Italia priva di democrazia cittadini di serie A, che avranno il massimo delle garanzie costituzionali, e cittadini di serie B, che invece dovranno mantenere lo stesso giudice che li ha incatenati o che ha disposto misure cautelari nei loro confronti.

Signor Presidente, è una sinistra rivolta su se stessa, ma soprattutto rivolta sulle garanzie costituzionali. Di fronte a questa maggioranza e a queste forzature, mi chiedo come si possa parlare ancora di volontà di introdurre un giusto processo, come si possano ancora paventare riforme relative all'articolo 513 del codice di procedura penale e alle norme che disciplinano le valutazioni ermeneutiche sulle fonti di prova, come si possa ancora parlare di armonia in Commissione giustizia, spingendo avanti modifiche particolarmente odiose, nel senso che non introducono situazioni di privilegio, bensì situazioni veramente odiose, nel senso romanistico del termine, di disuguaglianza di trattamento, di disparità.

In questa legge molte cose non ci persuadono, nell'ottica primaria di rendere accessibile e fruibile a tutti il servizio giustizia, coinvolgendo e coniugando nor-

malità, efficienza, ma anche rispetto delle garanzie. Si tratta di una legge che, con la statuizione già vituperata delle incompatibilità che residua nei procedimenti già incardinati davanti al giudice per l'udienza preliminare, sicuramente non potrà andare avanti.

Qualcuno dice che si tratta di una legge che servirà a mettere ordine. Si dice che, se essa non dovesse essere approvata, nel pianeta giustizia sarebbe il caos. Ma il caos nel pianeta giustizia esiste già ed è un caos esistente da più di vent'anni, voluto da questi ultimi Governi, che sicuramente non hanno sentito allo spasimo il problema della giustizia; è un caos voluto anche da questa maggioranza, che non ha mai affrontato i problemi della giustizia e della garanzia in un'ottica complessiva e sinergica, ma attraverso le solite soluzioni « tampone », che non vanno da nessuna parte.

Il caos c'è già e l'ha voluto proprio questo Governo, che non è stato in grado di preparare questa riforma, che doveva essere epocale, attraverso una serie di interventi coordinati di carattere amministrativo e organizzativo, finalizzati veramente alla realizzazione, per la prima volta nel nostro paese, della riforma del giudice unico di primo grado. Nulla è stato fatto sulla revisione degli organici del personale della magistratura e i tempi di vari provvedimenti dovevano necessariamente essere cadenzati in maniera tale da tenere conto, nell'ambito del possibile, di altre novità legislative che sicuramente avrebbero gravato e in qualche modo agevolato il percorso di questa legge. Alludo alla depenalizzazione, all'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, ai tribunali delle aree metropolitane (che dovevano essere cinque ma forse non saranno neanche due), alla riforma del rito processualpenalistico. Tutto ciò per evitare una ridefinizione degli organici dei nuovi uffici unificati che poteva essere intesa come mera sommatoria di quegli uffici da unificare.

Mi chiedo quale sia il nuovo modello organizzativo presentato dal Governo ed avallato dalla maggioranza. È una riforma

soltanto di nome, non una riforma che sarà documentata con i fatti, con un rilancio del servizio giustizia ma soprattutto con l'affermazione di quelle garanzie che anche dalla sinistra fino a qualche giorno fa si sentiva vagheggiare. Cosa doveva essere la riforma del giudice unico? Una riforma di grande respiro che, attraverso la creazione appunto del giudice unico di primo grado e la riscrittura della geografia giudiziaria, ponesse fine a ragioni e cause d'inefficienza individuabili nella inattuale distribuzione degli uffici sul territorio e nell'inadeguatezza dell'esistente sistema del giudizio di merito di primo grado.

La riforma però — lo ripeto — rischia di fallire perché di tutto ciò resta soltanto il fatto nominalistico; niente è stato fatto sulla nuova ripartizione degli uffici sul territorio e, peggio ancora, oggi si intendono sacrificare le libertà in omaggio a ragioni di speditezza, non si sa bene ancora per quanti processi, mentre si sa bene e si ha la certezza di quali processi che la sinistra vuole condizionare con il perdurare della presenza dei giudici che spesso hanno dato inequivocabile prova della loro incompatibilità soprattutto facendo da sponda alla stessa sinistra contro esponenti dell'opposizione.

Vi sono molte cose che non condividiamo, come hanno già osservato alcuni dei colleghi intervenuti questa mattina. Valga per tutti la modifica introdotta all'articolo 3-ter che rappresenta uno dei casi più eclatanti, così come l'incoerenza del trattamento discriminatorio tra il giudice che dispone la misura cautelare ed il giudice per le indagini preliminari, che dispone la misura di sicurezza. Altrettanto irragionevole, per i casi in cui l'udienza è già fissata, è lasciare al GIP-GUP la scelta, con la chiusura o meno della discussione prima del 2 giugno del 2000, di ritenersi compatibile (e quindi rinviare a giudizio o prosciogliere) ovvero constatare, sulla base del proprio libero arbitrio, la propria incompatibilità per avvenuto decorso del tempo.

Si torna indietro anche sull'impiego dei giudici onorari, altro residuo bellico

lasciato da questa maggioranza. Infatti, con la previsione di cui all'articolo 2-ter, prevedendo che sino al 2000 viene seguito il criterio di non applicare i giudici onorari negli uffici del giudice per le indagini preliminari, si va contro un *trend* ormai instaurato dalla Consulta ma anche dalla magistratura e dagli uffici giudiziari. Mi riferisco a quella prassi che ha sicuramente innovato rispetto al disposto di cui all'articolo 34 del regio decreto del 1941, che ha stabilizzato i giudici onorari nel senso che essi possono essere indicati in sede tabellare e destinati alla trattazione di affari determinati, in difformità parziale con quanto statuito dall'articolo 34 in forza del quale essi non potevano tenere udienza se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare o di altri pretori.

Va detto una volta per tutte: la giustizia italiana per l'ottanta per cento è affidata alla magistratura non togata.

I giudici onorari non espletano più, dunque, un'attività caratterizzata dall'eccezionalità; essi non vogliono più essere figli di un dio minore e non ci sono più ragioni preclusive ad una loro utilizzabilità. Allora, il nuovo assetto territoriale e il nuovo contesto processuale penalistico devono prendere atto che sono cadute le limitazioni prima individuabili per la riferibilità alla nomina dei giudici onorari nelle preture mandamentali. Rivendichiamo, quindi, un maggior ricorso all'utilizzazione degli ex vicepretori onorari per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di maggior valore e importanza. Cosa manca a questa riforma? Manca sicuramente qualsiasi previsione su quelli che perderanno il posto, su coloro che ricoprivano incarichi direttivi e semidirettivi; manca una rivisitazione seria sulla deflazione del settore civile; manca una ridefinizione della magistratura ordinaria nei suoi termini, poteri ed effetti, stante il fatto che la funzione dei giudici onorari non è sostitutiva di quella togata; manca qualsiasi previsione in ordine all'aumento degli organici dei giudici, soprattutto oggi che le incompatibilità si moltiplicano e l'aumento deve essere previsto anche com-

parando e fornendo adeguate risorse finanziarie. Manca, soprattutto, una rivisitazione della geografia giudiziaria che tenga conto, non soltanto dei nuovi dinamismi criminali, ma anche dei nuovi dinamismi sociali e lavorativi.

Andiamo a vedere qual è il vero nodo gordiano di questa legge. Il Senato ha introdotto una norma transitoria che costituisce sicuramente una norma di straripamento costituzionale, perché inficia il principio di uguaglianza tra cittadini che godranno effettivamente di una forma di garanzia sulla terzietà ed imparzialità del giudice e cittadini che avranno un giudice non parziale ma sospetto; sospetto perché ha già compiuto una valutazione contro una parte ed ha già conosciuto gli atti processuali, al fine di prendere determinazioni in ordine allo svolgimento del processo.

Siamo di fronte ad una norma che stravolge l'impianto del nuovo codice, ma che va anche contro le pronunce della Consulta; pronunce che si sono condensate in diversi interventi in merito all'incompatibilità del giudice; più specificamente, mi riferisco alle recenti sentenze del tipo manipolativo-additivo, che hanno avuto per oggetto l'articolo 34 del codice di procedura penale e, più precisamente, il secondo comma, laddove hanno riaperto il problema del cosiddetto giusto processo e, soprattutto, dei principi del giusto processo ai quali deve essere sottoposto, nella pratica e concreta attuazione, il nuovo codice di procedura penale.

Risale ben al 1990 la prima sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che potesse partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che aveva emesso l'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 544, secondo comma, del codice di procedura penale.

Da allora — dalla prima pronuncia — la Corte è intervenuta più volte, mettendo in luce le carenze — che esistono ancora nel